

REGOLAMENTO (CE) N. 2166/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1866/95 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 1926/96 prevede, a titolo autonomo e transitorio, misure di adeguamento delle concessioni agricole previste dagli accordi sulla liberalizzazione degli scambi conclusi tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e rispettivamente la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra, per il periodo dal 1° luglio 1996 fino al momento dell'entrata in vigore dei protocolli addizionali interinali degli accordi sulla liberalizzazione degli scambi che verranno conclusi in seguito ai negoziati attualmente in corso con i paesi interessati;

considerando che, con il regolamento (CE) n. 1866/95⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2916/95⁽³⁾, la Commissione ha stabilito le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime previsto dagli accordi sulla liberalizzazione degli scambi conclusi dalla Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra; che tale regolamento dovrebbe essere modificato per tener conto delle misure relative ai prodotti a base di pollame e di uova previste dal regolamento (CE) n. 1926/96;

considerando che il regolamento (CE) n. 1926/96 ha previsto talune concessioni, tra l'altro per prodotti del settore delle uova; che è opportuno definire le condizioni di accesso a tale regime per i suddetti prodotti;

considerando che il periodo di validità dei titoli permette agli operatori di presentare le domande nei primi dieci giorni di ogni trimestre; che tuttavia, per l'ultimo trime-

stre del 1996, occorre invitare gli operatori a presentare le loro domande dall'11 al 20 novembre;

considerando che gli operatori hanno esaurito i contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1866/95 per il 1996; che non è stata presentata alcuna domanda nei termini previsti e che non è pertanto necessario tener conto delle quantità non utilizzate per il calcolo dei quantitativi disponibili nel quadro del regolamento (CE) n. 1926/96 per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che la riduzione del dazio doganale dell'80 %, anziché dei 60 %, è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1866/95 è modificato come segue.

1) Il titolo del regolamento è sostituito dal seguente:

«che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle uova e del pollame del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra.»

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

A decorrere dal 1° luglio 1996, il volume dei quantitativi di cui all'allegato I è scaglionato nell'arco dell'anno nel seguente modo:

- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,
- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno.

Tuttavia, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996, i quantitativi disponibili sono invece quelli previsti all'allegato IV del presente regolamento e le domande devono essere presentate dall'11 al 20 novembre 1996.»

⁽¹⁾ GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.